

Le istruzioni dell'Istituto assicuratore e il nuovo modello OT23 per accedere all'incentivo

# Più chance per lo sconto Inail

## Aumentano gli interventi in sicurezza che tagliano i premi

DI DANIELE CIRIOLI

L'installazione di sedili ammortizzati o di altre sospensioni ai veicoli aziendali (anche mezzi da cantiere, autobus, etc.) dà diritto a uno sconto dei premi Inail tra il 5 e il 28%. Infatti, è uno dei 18 nuovi interventi che l'Inail ritiene migliorativi della sicurezza sul lavoro e che, se realizzati nell'anno 2024, danno diritto a richiedere il taglio al tasso medio di tariffa (la percentuale che determina l'importo di premio assicurativo da pagare), presentando il modello OT23 entro il 28 febbraio 2025. Lo rende noto l'Inail con la nota prot. 4182 del 18 aprile 2024, pubblicando il modello OT23 aggiornato insieme a una guida.

**Premi ridotti.** L'incentivo è riservato alle aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, interventi cioè aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori richiesti dalla legge. L'incentivo, c.d. oscillazione per prevenzione,

Quanto vale lo sconto	
Primo biennio di attività	Riduzione in misura fissa e pari all'8 per cento
Secondo biennio di attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 10 lavoratori nel triennio = 28 per cento</li> <li>Oltre 10 e fino a 50 lavoratori nel triennio = 18 per cento</li> <li>Oltre 50 e fino a 200 lavoratori nel triennio = 10 per cento</li> <li>Oltre 200 lavoratori nel triennio = 5 per cento</li> </ul>

consiste di una riduzione del tasso medio di tariffa, in misura prestabilita dalla legge, da richiedere con il modello OT23 che individua gli interventi di miglioramento che, se realizzati, consentono di fruire dello sconto.

**La semplificazione.** Per dare continuità alle misure di prevenzione già previste nelle annualità precedenti, l'Inail ha conservato quasi tutti gli interventi del passato. Idem per la documentazione probante la realizzazione degli interventi,

di particolare importanza, perché la facilità nel documentare la realizzazione dell'intervento favorisce le aziende, riduce l'attività di verifica dell'Inail, nonché la fase patologica del contenzioso. Il modulo OT23 per l'anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle tradizionali sei sezioni, dei quali 18 sono nuovi. Al fine di una semplificazione, l'Inail ha organizzato gli interventi in due sole tipologie (39 tipo A e 33 tipo B) e ha eliminato i punteggi attribuiti a ciascun intervento nel vecchio

modello. La classificazione c'è stata in base all'efficacia di prevenzione e all'onerosità. Per accedere allo sconto, oltre ai requisiti basilari, l'azienda deve avere attuato o un intervento di tipo A o due interventi di tipo B.

**Interventi pluriennali.** In considerazione dell'onerosità dell'intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, il modello contiene anche 10 interventi (c.d. pluriennali) la cui attuazione dà diritto allo sconto per due o tre anni, a

seconda della valenza dell'intervento ai fini della prevenzione, fermo restando la presentazione ogni anno della domanda.

**Requisiti basilari.** Per accedere allo sconto, il datore di lavoro deve prima di tutto risultare in regola con tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi. La verifica è fatta con il Durc, che deve includere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda. Inoltre, deve essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

**Lo sconto.** Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato al datore di lavoro, tramite Pec, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio). Nei primi due anni dalla data d'inizio attività, lo sconto è applicato in misura fissa dell'8%. Dopo il primo biennio di attività, lo sconto è fissato in base al numero dei lavoratori-anno del triennio (si veda tabella).

— © Riproduzione riservata —

## Partecipazione al lavoro, si parte dalla proposta Cisl

Partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nell'impresa per dare concreta attuazione all'art. 46 della Costituzione. Queste le forme di coinvolgimento dei lavoratori disciplinate dalla proposta di iniziativa popolare (promossa dal sindacato Cisl) rubricata «La partecipazione al lavoro». Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori». Il progetto di legge è stato votato ieri in commissione Lavoro alla Camera come testo base nell'ambito di più proposte abbinate ( AC. 300 Cirielli, AC. 1184 Molinari, AC. 1299 Faraone, AC. 1310 Mollicone, AC. 1573 d'iniziativa popolare e AC. 1617 Foti ), in materia di partecipazione dei lavoratori nell'impresa. Nella stessa seduta è stato fissato al 9 maggio, ore 12.00, il termine per presentare emendamenti, per poi far approvare il testo in Aula dopo un celere iter di esame.

La proposta si compone di 22 articoli e introduce una serie di misure che regolano la partecipazione dei lavoratori nelle imprese, avendo come riferimento e valorizzando la contrattazione collettiva. In particolare, come forma di cogestione, si prevede la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai consigli di sorveglianza delle imprese nonché ai consigli di amministrazione delle società, attraverso meccanismi premiali. Per garantire la partecipazione finanziaria, si individuano delle agevolazioni fiscali al fine di promuovere la distribuzione degli utili di impresa. Inoltre, si riconosce su base volontaria l'accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa, con l'adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.

In materia di partecipazione organizzativa, si prevede mediante misure premiali il coinvolgimento dei lavoratori in progetti innovativi e di incremento dell'efficienza dei processi produttivi. In materia di partecipazione consultiva dei lavoratori, la proposta regola i casi in cui le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di essere consultate, in via preventiva e obbligatoria, estendendo detta disciplina anche alle pubbliche amministrazioni.

Paola de Majo

— © Riproduzione riservata —

## Pedagogisti, il nuovo albo è realtà

L'elenco dei pedagogisti e l'obbligo di laurea (direttamente abilitante) per svolgere la professione sono ufficialmente realtà. Nella Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile, infatti, è stata pubblicata la legge 55/2024, approvata dal Senato lo scorso 9 aprile. Un testo che definisce la professione di pedagogista e di operatore socio-pedagogico, istituisce due albi professionali e identifica i requisiti necessari per il loro svolgimento.

La prima definizione arriva subito, con l'articolo 1. Il pedagogista è «lo specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale», come riassunto dal dossier della Camera. Un professionista che, come detto, per poter esercitare dovrà essere in possesso di una laurea. L'articolo 2 elenca i titoli necessari:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LS50/LM50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LS57/LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe LS85/LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LS93/LM-93;

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia.

Potranno esercitare anche i docenti universitari che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici.

Il titolo sarà necessario per iscriversi

all'albo, altro requisito per poter svolgere la professione. Oltre al titolo, si dovrà svolgere un tirocinio all'interno del corso di studi.

L'articolo 3 e l'articolo 4 sono dedicati alla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico. Viene definito come un professionista operativo di livello intermedio, che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socioeducativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. Previsti, anche in questo caso, dei titoli abilitanti, che consistono nell'aver conseguito la laurea in scienze dell'educazione e della formazione classe L19, oppure il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi di cui dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Anche in questo caso, viene istituito un albo professionale; sarà consentita l'iscrizione contemporanea ai due registri.

Per accedere agli albi sarà necessario superare un esame di abilitazione, nel quale dovranno essere valutate le competenze acquisite nel percorso di studi e durante il tirocinio.

In fase di prima attuazione, l'iscrizione ai nuovi albi è consentita, a partire dalla data di nomina del commissario, a tutti coloro che siano attualmente in possesso dei requisiti per l'esercizio delle relative professioni.

La regolamentazione delle due professioni, infine, termina con l'istituzione del sistema degli ordini delle professioni pedagogiche ed educative e del corrispondente Consiglio nazionale, regolati rispettivamente dall'articolo 6 e dall'articolo 8 della legge.

Michele Damiani

— © Riproduzione riservata —